



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

n. 1 reg. deliberazioni

Adunanza di prima convocazione

seduta pubblica

Oggetto: mutamento di destinazione parziale manufatto ricadente in area agricola in C.C. di Pieve Tesino - p.ed. 1183 - loc. "Astra" di proprietà di signori TESSARO MAURIZIO e NOLLO MARIA CARLA.

Il giorno **ventisei** del mese di **marzo 2014** ad ore **20.00** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Buffa Fabrizio**
2. **Buffa Manuela**
3. **Avanzo Maria**
4. **Buffa Stefania**
5. **Dellamaria Claudio**
6. **Gecele Livio**
7. **Gecele Tullio**
8. **Granello Luciano**
9. **Menon Jessica**
10. **Nervo Bruno**
11. **Nervo Lido**
12. **Oss Sergio**
13. **Prati Eric**
14. **Trisotto Fiorello**

Sono assentati giustificati i Signori: **Martini Alessandro**

Assiste il Segretario comunale, Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Livio Mario Gecele** in qualità di **Sindaco** assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto, inserito al n. 2 dell'ordine del giorno.

Oggetto: mutamento di destinazione parziale manufatto ricadente in area agricola in C.C. di Pieve Tesino - p.ed. 1183 - loc. "Astra" di proprietà di signori TESSARO MAURIZIO e NOLLO MARIA CARLA.

Il Consiglio Comunale

Il signor Maurizio Tessaro, nato a Pieve Tesino il 25 maggio 1950 ed ivi residente in Via Brunello n. 19, in qualità di comproprietario della p.ed. 1183 in C.C. di Pieve Tesino, per conto proprio e della comproprietaria Nollo Maria Carla ha chiesto con nota prot. n° 92 di data 9 gennaio 2014 l'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso della porzione del fabbricato in oggetto ed in particolare del primo piano attualmente adibito a soffitta della p.ed. 1183.

Agli atti dell'ufficio tecnico risulta che l'edificio in parola è stato realizzato nel tempo sulla base dei seguenti titoli edilizi:

1. concessione edilizia n. 702 del gennaio 1993, rilasciata dal comune di Pieve Tesino, per la costruzione di un nuovo manufatto rurale ad uso magazzino-deposito e essiccatoio sulle pp. ff. 2660, 2661, 2662 in C.C. Pieve Tesino. Il manufatto era inizialmente a servizio delle attività di apicoltura, di coltivazione di piante officinali, all'epoca in fase di avvio, e di coltivazione di piccoli frutti, condotte dal richiedente.
In tal senso erano presenti locali per il ricovero degli attrezzi, smielatura, deposito prodotti a piano terra, mentre il primo piano era riservato all'essiccatoio delle piante officinali;
2. concessione edilizia n. 1203 del 04.05.2005 per il completamento opere. Con questo atto il piano primo viene trasformato da essiccatoio a deposito, mentre a piano terra viene eliminata la destinazione a deposito e viene introdotta una nuova funzione denominata "sala visitatori - proiezioni audiovisive – degustazione e deposito prodotti";
3. D.I.A. n. 334 del 31.02.2009 per realizzazione di una tettoia sul lato sud aperta su tre lati, in aderenza ad in continuità di falda;
4. D.I.A. n. 584 del 31.05.2012 per modifica alla tettoia sul lato sud, consistente nella chiusura di un lato;
5. concessione edilizia n. 1414 del 05.06.2013 per la chiusura definitiva della tettoia e la contestuale individuazione, al suo interno, di due locali con funzione di deposito e superficie a magazzino;

Il richiedente, in data 21.06.2013, ha presentato domanda a sensi degli artt. 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP e dell'art. 62, comma 9 della L.P. n. 1 del 4.03.2008, al Comitato per gli Interventi nelle Aree Agricole del Servizio Provinciale Agricoltura, al fine di ottenere il nulla osta finalizzato a creare un'unità abitativa nel sottotetto dell'edificio a favore del figlio, rivolta prioritariamente a permettere il prosieguo dell'attività in essere; il Comitato per gli Interventi nelle Aree Agricole nella seduta di data 10 ottobre 2013, ha espresso **parere negativo** per i lavori di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso del Piano Primo - sottotetto;

vista la legge provinciale 4 marzo 2008 e s.m. ed in particolare l'art. 62, comma 5, che prevede *"in presenza di eventi del tutto particolari ed adeguatamente motivati, il Consiglio Comunale, sentito il parere del comitato previsto dal comma 9 ed in subordine al nulla osta della Giunta provinciale, può autorizzare il mutamento di destinazione degli edifici di cui al comma 4 per usi che risultino compatibili con le aree agricole"*;

considerato che :

- le indicazioni di carattere generale P.A.T. individuano le aree agricole come aree utilizzate per attività produttive, esercitate professionalmente con i relativi impianti, strutture ed infrastrutture;
- previo parere favorevole dell'organo provinciale sono ammesse le realizzazioni di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- la normativa, necessariamente, si riferisce ad una molteplicità di situazioni e dimensioni aziendali presenti su tutto il territorio provinciale.
- nel caso specifico serve sottolineare come nella nostra realtà locale le rare attività siano particolarmente modeste, sia per dimensione che per capacità produttiva e quindi economica, tanto da caratterizzarsi con una pluralità di iniziative che ne permettano la sopravvivenza;
- l'intervento proposto, relativo all'utilizzo del sottotetto, è finalizzato alla sola creazione di un'abitazione per il figlio dei titolari dell'azienda; considerando che la normativa prevede che solo il titolare possa crearsi un'abitazione nella struttura agricola;
- il parere negativo citato in premessa, nega di fatto la possibilità al figlio di ubicare la propria futura famiglia in loco pur collaborando attualmente, anche se in modo non continuativo, con l'attività apiaria e didattica del padre, all'interno della "fattoria didattica";
- utilizzare la struttura così come proposto dai proprietari a favore del figlio " *non trasformerà il manufatto agricolo in altra destinazione d'uso creando una perdita di patrimonio edilizio realizzato ai fini agricoli e per le esigenze legate alla coltivazione dei fondi*" ma consentirà proprio di sostenere l'attività per cui era stata eretta;
- non è previsto alcun aumento di volume o modifiche significative alla struttura concepita per ospitare l'eventuale alloggio del proprietario.

Pur riconoscendo puntuali e corretti i riferimenti normativi evidenziati dal Comitato per gli Interventi nelle Aree Agricole nell'esprimere il parere negativo succitato, si ha motivo di ritenere che la domanda presentata all'Amministrazione Comunale, così come giustificata, non risulti una mera operazione speculativa e che la stessa tenda principalmente a permettere la sopravvivenza dell'attività (magari potenziandola in futuro con nuova energia), assicurando una superficie coltivata e curata nella conca, con la presenza di un nucleo familiare in più in paese;

stiamo vivendo un pesante momento di crisi, in particolare nelle piccole realtà come la nostra, in cui tutto diventa sempre più difficile.

l'abbandono sistematico dell'attività agricola, un tempo fiorente e fonte di reddito, il decremento del patrimonio zootecnico, la chiusura di significative attività imprenditoriali, da anni stanno precludendo la possibilità di fermarsi in valle;

pur troppo e pur con le grosse potenzialità ambientali della nostra valle, anche un possibile sbocco di tipo turistico, almeno nell'immediato, non offre valide alternative, risulta pertanto importante favorire queste tipologie di lavoro ed evitare, per quanto possibile, quel fenomeno di emigrazione in altre realtà anche fuori dai confini nazionali, in particolare dei nostri giovani, realtà purtroppo attuale.

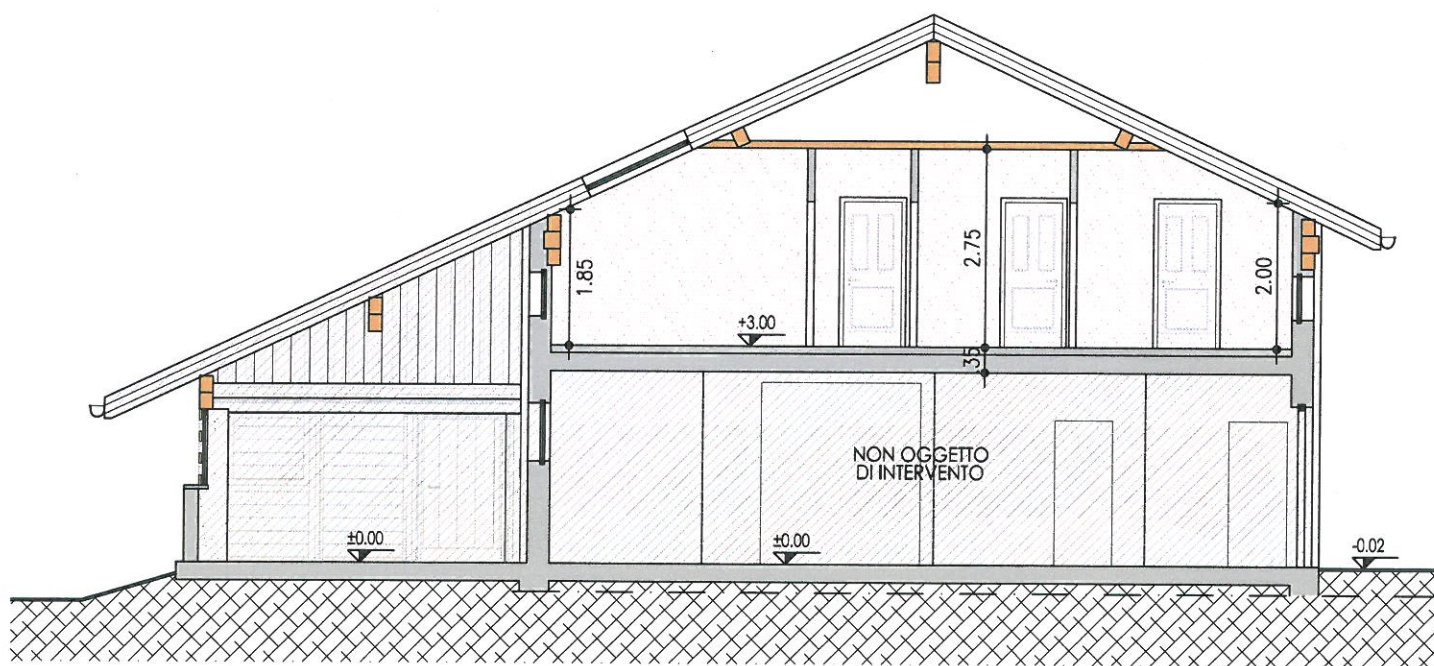
Si evidenzia che la porzione di casa, della quale si richiede il cambio della destinazione d'uso, è individuata materialmente nella planimetria di progetto che costituisce parte integrante della presente (primo piano/sottotetto p.ed. 1183);

vista la norma disciplinata dall'art. 62 comma 5 della L.P. 1/2008;

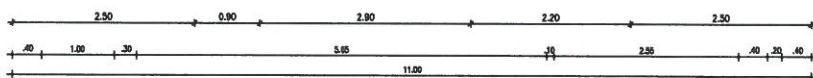
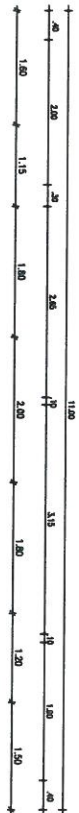
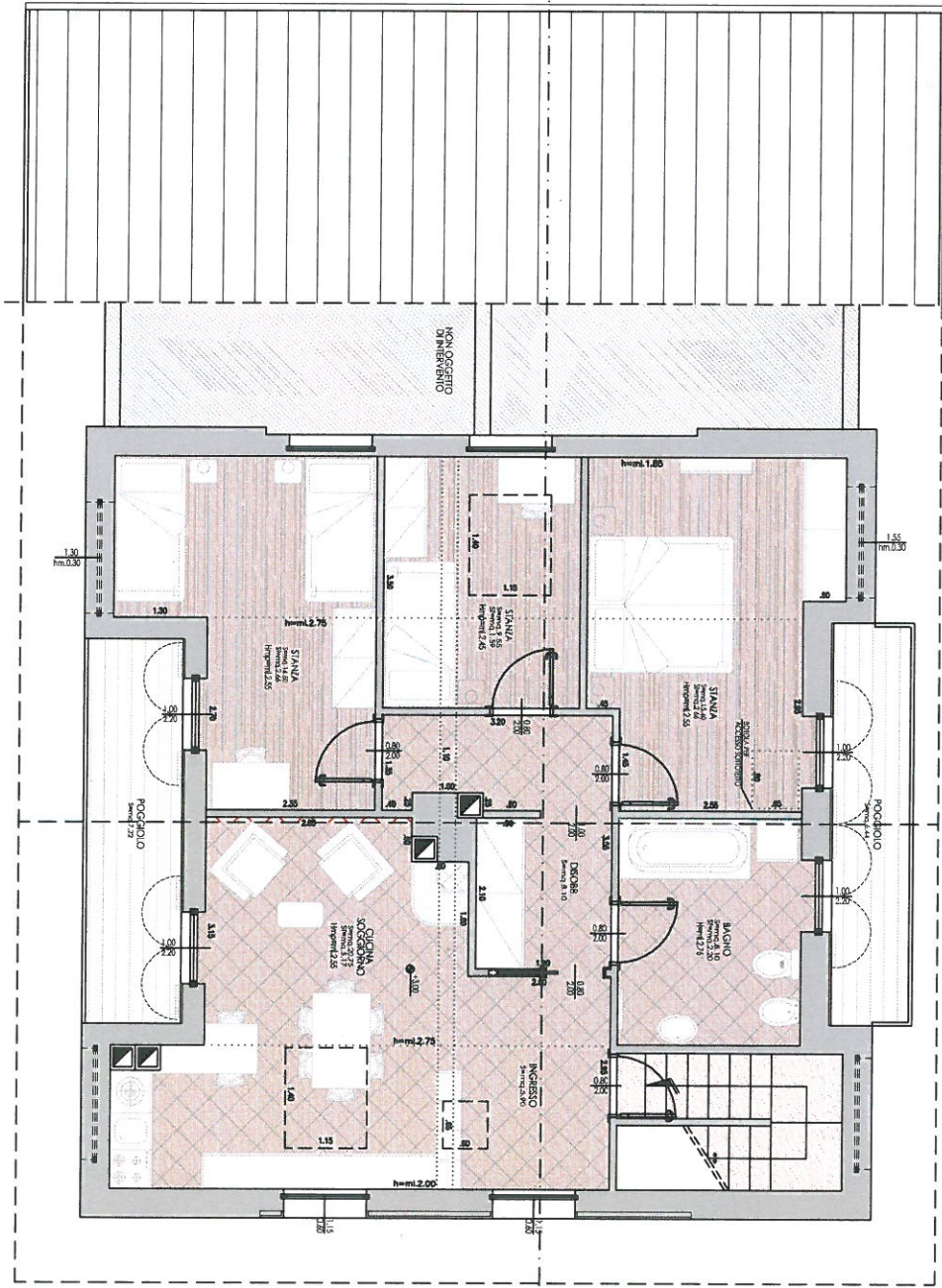
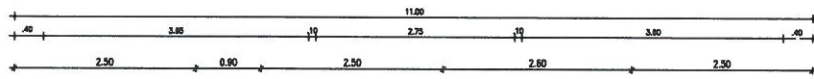
con voti favorevoli n° 13, n. 1 contrario su n° 14 Consiglieri presenti e votanti, voti legalmente espressi;

delibera

1. di autorizzare il mutamento di destinazione del piano sottotetto del manufatto ricadente in area agricola in C.C. di Pieve Tesino - p.ed. 1183 - loc. "Astra" di proprietà di signori Tessaro Maurizio e Nollo Maria Carla;
2. di assoggettare la pratica richiamata al punto 1. al nulla osta della Giunta Provinciale come previsto dall'art. 62 comma 5. della L.P. 1/2008;
3. ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta della Comunità durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii.;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.



SEZIONE A-A



PIANO PRIMO
Scala 1:100

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Livio Mario Gecele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 28.03.2014, n. 85 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, lì 28.03.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami od opposizioni.

Pieve Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Esecutività della deliberazione:

- esecutiva a pubblicazione avvenuta

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo